



## TRIBUNALE DI GENOVA

### SEZIONE IV CIVILE

### UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE

### ORDINE DI SERVIZIO

Il Presidente di Sezione,

premesse che:

- a) l'Ufficio Tutela del Tribunale ha ormai avviato da tempo un processo di completa digitalizzazione degli atti;
- b) i giudici tutelari lavorano prevalentemente con la *consolle* del magistrato, depositando provvedimenti in via telematica;
- c) la cancelleria è gravata dell'onere di provvedere alla scansione di tutti i ricorsi presentati in modalità cartacea in applicazione di quanto previsto dall'art. 9 del DM n. 44/2011, e di quanto previsto dall'art. 11 delle specifiche tecniche del "processo civile telematico" (PCT), (emanato con provvedimento dirigenziale ai sensi dell'art. 34, comma 1, del citato DM, secondo cui il fascicolo informatico raccoglie altresì le copie informatiche dei documenti "*quando depositati su supporto cartaceo*");
- d) grazie alla scansione dei documenti depositati su supporto cartaceo, i giudici tutelari possono vedere e lavorare sulla *consolle* sia i ricorsi depositati in modo nativamente digitale, sia quelli depositati in formato cartaceo ma poi scansionati in formato digitale dalla cancelleria;
- e) una volta emessi i provvedimenti direttamente sul documento digitale, la cancelleria provvede a metterli a disposizione delle parti in modalità digitale (ed eventualmente stampa su richiesta);

f) la messa a disposizione di tali atti in modalità digitale costituisce un oggettivo vantaggio per tutti quei professionisti che, in quanto iscritti all'Ordine e dotati di pec e firma digitale, possono accedere al fascicolo telematico e, quindi, ottenere copia del provvedimento del giudice senza pagare i diritti di copia;

rilevato, peraltro, che numerosi sono i professionisti che, pur abilitati al deposito telematico, procedono al deposito in formato cartaceo dei loro ricorsi (in particolare, ai sensi dell'art. 320 c.c., ma anche in materia di amministrazione di sostegno, ricorsi per passaporti ed altre procedure);

rilevato che, in tali casi, l'attività di "scansione" richiesta alla cancelleria si rivela estremamente onerosa, dovendosi dare atto del fatto che l'Ufficio Tutele, pur a fronte di gravi carenze di organico e di scarse risorse tecnologiche, investe in tale attività le risorse di gran parte del personale disponibile, ritenendo fondamentale una completa digitalizzazione del procedimento;

rilevato, conseguentemente, che la cancelleria trae un evidente beneficio dall'attività di quei professionisti che provvedono al deposito telematico di tutti i loro atti;

rilevato che, pur non sussistendo, come noto, obbligo di deposito telematico per l'atto introduttivo di qualunque procedura (fatta eccezione per i decreti ingiuntivi), appare estremamente importante sensibilizzare gli avvocati e anche i notai, i quali si rivolgono all'Ufficio Tutele, affinché siano resi edotti dell'importanza che il deposito telematico avrebbe per la buona funzionalità della cancelleria dell'Ufficio Tutele (operata di lavoro, tenuto conto che le sole procedure amministrative di sostegno sono più di 9000);

rilevato che, in relazione all'esigenza sopra evidenziata, questo Presidente, d'intesa con i Giudici Tutelari dell'Ufficio ha già provveduto ad inviare una segnalazione sia al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati che al Consiglio dell'Ordine dei Notai;

ritenuto che, alla luce di quanto sin qui osservato, appare necessario adottare alcune misure organizzative al fine di privilegiare tutti quei professionisti che, impegnandosi al deposito telematico, si assumono un compito più gravoso riducendo l'impatto sulla cancelleria;

tutto ciò premesso,

sentiti i giudici tutelari e il Direttore della Cancelleria dell'Ufficio Tutele,

## DISPONE

che la cancelleria dell'Ufficio Tutele provveda a dare priorità ai ricorsi telematici e ai provvedimenti dei giudici tutelari depositati in modalità telematica;

## DISPONE

che, per quanto concerne i ricorsi cartacei che non rivestano carattere di effettiva urgenza, dovendosi procedere alla scansione dei relativi atti, la cancelleria potrà riservarsi un congruo periodo temporale per l'espletamento dell'attività finalizzata a trasmettere all'attenzione del giudice gli atti digitalizzati;

## SEGNALA

che l'Ufficio Tutele ritiene urgenti i ricorsi aventi ad oggetto la richiesta di consenso informato per interventi chirurgici, quelli riguardanti persone vittime (o possibili vittime) di reati contro la persona e contro il patrimonio, quelli inerenti a scadenza di termini per il compimento di adempimenti amministrativi per i quali non esiste possibilità di essere rimessi in termini; eventuali urgenze di diversa natura dovranno essere personalmente rappresentate al Giudice Tutelare competente o segnalate al predetto in via telematica;

## DISPONE


che il presente ordine di servizio sia trasmesso per quanto di competenza al Presidente del Tribunale e al Dirigente Amministrativo del Tribunale.

Il presente ordine di servizio sarà operativo a far data dal **12 marzo 2018**.

Genova, 26 febbraio 2018.

Il Presidente di Sezione

Dr. Francesco Mazza Galanti



V: n.o.  
Genova 7/3/18

